



C.F. 97171340157
sede legale: Via Pezzotti 53 – Milano
sede operativa: via Magliocco 2 - Milano
tel./fax 028465768
e-mail: info@ciaoonlus.org
pec: associazionecioa@pec.ciaoonlus.org
sito: associazione.ciaoonlus.org

Milano, 23 ottobre 2015



ASSEMBLEA STRAORDINARIA C.I.A.O.

Ordine del giorno:

- Approvazione modifiche del nuovo statuto in vista dell'iscrizione al Registro delle Associazioni
- Varie ed eventuali

Elisabetta Fontana presiede a norma di Statuto. Essendosi riuniti in seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita.
Sono presenti 10 soci più 9 in delega, per un totale di 19 soci.

Si procede alla lettura delle modifiche apportate allo Statuto al fine di soddisfare i requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro delle Associazioni.
L'Assemblea approva all'unanimità il nuovo statuto.

Viene aggiornata l'assemblea sull'andamento delle attività associative.

Null'altro avendo da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore 20.15.

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5
Registrato 3100
AI N° 3100
Serie 3
Il 26/10/2015
Esatti €200,00



Elisabetta Fontana

Il presidente
Elisabetta Fontana

Per delega del Direttore
Provinciale
Guido Lombella
IL FUNZIONARIO
Raimondo Acampora

C.I.A.O. un ponte tra carcere, famiglia e territorio Onlus

STATUTO

Art.1 - Costituzione

E' costituita l'associazione denominata " C.I.A.O. ...un ponte tra carcere, famiglia e territorio ONLUS "

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.1 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.2 - La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.3 - L'organizzazione ha sede in Milano, Via Pezzotti 53

1.4 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.

Art.2 - Scopi e attività

L'organizzazione agisce senza fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti in situazione di difficoltà.

In particolare l'associazione, intende perseguire le seguenti finalità:

- favorire il reinserimento sociale di soggetti provenienti dal circuito penitenziario attraverso l'accesso a misure alternative al carcere e ai permessi premio;
- sostenere i soggetti in situazioni di fragilità, disagio e/o grave emarginazione;
- promuovere e sostenere i percorsi di inserimento sociale e il raggiungimento della autonomia economica e abitativa di soggetti in difficoltà;
- ottimizzare l'utilizzo e incrementare la disponibilità degli alloggi;
- consolidare ed estendere la collaborazione e il lavoro di rete con i servizi, gli enti locali, le organizzazioni del privato sociale;
- migliorare strumenti, conoscenze e competenze negli ambiti di intervento dell'associazione
- facilitare percorsi formativi per volontari e operatori del sociale

Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

1. Sviluppo di attività di accoglienza abitativa a carattere sociale (housing sociale) rivolta a:
 - a. soggetti provenienti dal circuito penitenziario (detenuti in misura alternativa, in permesso premio ed ex-detenuiti)
 - b. mamme detenute con i loro bambini all'interno delle strutture penitenziarie presenti sul territorio
 - c. mamme con bambini in situazioni di fragilità e in condizioni di bisogno abitativo
 - d. giovani, adulti e famiglie in difficoltà e/o coinvolti in situazioni di devianza e di grave abbandono.
2. Attivazione di servizi educativi, psicologici, sociali, legali individualizzati per sostenere e accompagnare i soggetti di cui sopra, all'interno di processi volti all'autonomia personale, lavorativa, abitativa;
3. Avvio di interventi di mediazione e di colloqui di carattere criminologico a favore di soggetti in difficoltà
4. Promozione di attività di segretariato sociale e di orientamento al lavoro rivolto sempre a soggetti di cui al punti 1
5. Creazione, organizzazione e gestione di attività pedagogiche, psicologiche e di mediazione per il sostegno a famiglie in difficoltà
6. Sviluppo di servizi e attività che favoriscano la conciliazione famiglia-lavoro per le famiglie in difficoltà
7. Collaborazione con l'Istituzione Pubblica, i Servizi Sociali e le altre realtà presenti sul territorio e operanti nei settori di competenza dell'associazione;

In via connessa, quale attività accessoria all'attività istituzionale, l'organizzazione potrà altresì svolgere:

8. progetti finalizzati alla prevenzione della devianza e della criminalità, alla sicurezza del cittadino

9. attività di formazione del personale e dei volontari di cui si avvale l'organizzazione, attraverso iniziative specifiche di aggiornamento culturale e professionale;
10. partecipazione e promozione di incontri, seminari, dibattiti ed iniziative editoriali sulle problematiche riguardanti la grave emarginazione, le attività dell'ente e/o le tematiche da essa trattate nel perseguimento della proprio mission istituzionale.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 - Soci dell'organizzazione

Sono soci dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata .

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Sono escluse le partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'organizzazione.

Art.4 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci (o al Collegio dei garanti se nominato) che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il provvedimento di esclusione, deve contenere le motivazioni per le quali è stato deliberata.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 - I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare;
- all'elettorato attivo e passivo;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.2 - I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dall'assemblea e comunicare tempestivamente ogni modifica dei recapiti per le comunicazioni sociali
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. In caso di particolare necessità si possono assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati

Art.6 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

- quote sociali;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
- finanziamenti pubblici e/o privati destinati al raggiungimento dello scopo dell'associazione;
- ogni altro provento o entrata derivante da attività istituzionali o connesse.

Art.7 - Organi sociali dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Collegio dei revisori (se nominato dall'Assemblea);
- Il Collegio dei garanti (se nominato dall'Assemblea).

Tutte le cariche sociali sono prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione.

Le cariche negli organi direttivi devono essere prevalentemente elettive e, a tal fine, deve essere garantita l'elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali, con la conseguenza che l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non può essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi degli organismi direttivi. Le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati.

Art.8 - Assemblea degli soci

8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

8.3 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo); in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

8.4 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.5 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. Inoltre sarà cura della segreteria pubblicare la convocazione anche sul sito internet dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.6 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15.

8.8 - E' accettato anche il voto per delega limitata ad una per socio presente.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- predisporre il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell'anno di competenza ;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

• eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

• deliberare circa le domande di ammissione degli aspiranti soci;

• deliberare in merito all'esclusione di soci;

• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.10 - Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

10.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;

è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

• convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da 1 a 3 componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.12 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 1 a 3 componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.13 - Bilancio

13.1 - Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori (se nominato) almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.2 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

13.3 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.14 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'organizzazione

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno la maggioranza più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o per fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.15 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Roberta Jambone